

RISOLUZIONE N. 12/E



Divisione Contribuenti

Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali

OGGETTO: Servizi di investimento e di intermediazione finanziaria offerti ai neo residenti.

Con la consulenza giuridica specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

L'Associazione istante rappresenta soggetti che operano in Italia nel settore del "private banking", inteso come l'insieme di servizi di investimento finanziari e di consulenza, personalizzati e dedicati alla gestione del patrimonio del cliente.

L'Associazione evidenzia che gli associati stanno riscontrando resistenza da parte dei soggetti, che hanno trasferito la residenza in Italia, all'affidamento in amministrazione o in gestione delle attività estere in relazione alle quali usufruiscono del regime di imposizione sostitutiva per i nuovi residenti di cui all'articolo 24-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 Tuir (cd. regime neo residenti).

Come noto, tale ultima disposizione prevede un regime di imposizione opzionale che consente alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia, dopo

essere stati residenti all'estero per almeno nove anni negli ultimi dieci periodi d'imposta, di limitare l'imposizione diretta, indiretta e successoria, ai soli redditi e cespiti di fonte italiana.

In particolare, il comma 2 dell'articolo 24-bis del Tuir, prevede che "relativamente ai redditi prodotti all'estero di cui al comma 1 è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti, nella misura di euro 100.000 per ciascun periodo d'imposta". Tale regime consente, pertanto, di:

- escludere da imposizione in Italia ogni reddito prodotto al di fuori del territorio dello Stato;
- non applicare l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) e l'imposta sul valore degli immobili detenuti all'estero (IVIE);
- non applicare l'imposta sulle successioni e sulle donazioni;
- beneficiare di un esonero dalla disciplina del monitoraggio fiscale.

Nessun regime di favore è, invece, previsto in relazione ai redditi di fonte italiana e alle attività situate nel territorio dello Stato.

A parere dell'Associazione istante tale regime risulta penalizzante per gli intermediari finanziari residenti in Italia, ovvero per le stabili organizzazioni italiane di intermediari non residenti, che intendono offrire servizi di investimento e di intermediazione finanziari ai predetti contribuenti neo residenti.

Ciò posto, l'Associazione chiede chiarimenti in merito ai criteri di territorialità delle imposte sui redditi, dell'imposta sulle successioni e donazioni e dell'imposta di bollo, in relazione alle attività finanziarie detenute da persone fisiche che beneficiano del regime neo residenti, chiarendo se rispetto a tali criteri possa assumere rilevanza il fatto che tali attività siano oggetto di:

1. un contratto di custodia con intermediari italiani;
2. un contratto di gestione, amministrazione e consulenza con intermediari italiani, pur essendo depositate presso un conto estero;

3. un contratto di assicurazione sulla vita a contenuto finanziario stipulato con compagnie di assicurazioni estere operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi (in seguito, LPS), laddove la riscossione dei proventi potrebbe essere eventualmente affidata ad intermediari italiani.

In particolare, in relazione all'ipotesi di cui al punto sub 3), l'Associazione chiede uno specifico chiarimento rispetto all'applicazione dell'imposta sulle riserve matematiche (IRM) e dell'imposta sul valore dei contratti assicurativi (IVCA).

Infine, vengono chiesti chiarimenti in merito agli obblighi che sussistono in capo agli intermediari finanziari residenti ai fini del monitoraggio fiscale di cui all'articolo 1 del d.l. 28 giugno 1990, n. 167 e delle comunicazioni all'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

In relazione ai redditi di capitale, l'istante evidenzia che si considerano prodotti all'estero tutti i redditi di capitale in cui il soggetto emittente, ovvero la controparte del contratto, è residente all'estero.

Tale conclusione manterrebbe la sua validità, a parere dell'istante, anche nell'ipotesi in cui le attività finanziarie siano detenute in un conto di deposito titoli aperto presso un intermediario italiano oppure, benché detenute presso un conto estero, siano gestite, amministrare, o siano oggetto di un contratto di consulenza finanziaria con un intermediario italiano oppure i relativi proventi siano riscossi tramite un intermediario italiano.

Per quanto riguarda i redditi diversi di natura finanziaria, l'istante ritiene che devono considerarsi realizzati all'estero i redditi derivanti dalla cessione a titolo oneroso di titoli il cui soggetto emittente sia residente all'estero o da contratti in cui la controparte sia residente all'estero.

Tale conclusione resterebbe valida anche nelle ipotesi in cui le attività finanziarie

siano detenute dal soggetto neo residente in un conto di deposito titoli aperto presso un intermediario italiano, ovvero benché detenute presso un conto estero, siano gestite, amministrare o siano oggetto di un contratto di consulenza finanziaria con un intermediario italiano.

L'istante ritiene opportuno precisare che, ai fini del criterio della territorialità dei redditi di cui all'articolo 23 del Tuir, non possano trovare applicazione i chiarimenti in materia di monitoraggio fiscale di cui al decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, forniti nella prassi laddove si afferma che le attività detenute per il tramite di un intermediario italiano che formalmente assume in custodia, deposito, amministrazione o gestione, sono da considerare come esistenti in Italia (cfr. circolare 10 ottobre 2009, n. 43/E).

Tale affermazione, a parere dell'istante, avrebbe una valenza esclusiva ai fini della disciplina del monitoraggio fiscale, volta a semplificare gli adempimenti dei contribuenti esonerati dagli obblighi di compilazione del Quadro RW in relazione alle attività detenute all'estero che sono affidate in gestione o amministrazione ad un intermediario stabilito in Italia, senza alcuna valenza ai fini di individuazione dei criteri di territorialità del reddito.

Ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, l'istante ritiene che non si debbano considerare esistenti nel territorio dello Stato le azioni, le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di massa il cui emittente sia un soggetto non residente, senza che assuma rilevanza il fatto che le attività finanziarie siano detenute in un conto di deposito titoli intrattenuto con un intermediario italiano, ovvero benché detenute presso un conto estero, siano gestite, amministrare o siano oggetto di consulenza finanziaria con un intermediario italiano.

Per quanto riguarda l'imposta di bollo, l'istante ritiene che la stessa debba trovare applicazione secondo modalità coerenti rispetto alla relazione che sussiste con l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE).

Benché formalmente distinte, a parere dell'istante, "le due imposte hanno nei fatti il medesimo presupposto impositivo che non coincide con la formazione di atti,

documenti e registri nel territorio dello Stato - presupposto tipico dell'imposta di bollo - ma bensì nel possesso di strumenti e prodotti finanziari (si tratta sostanzialmente di un'imposta patrimoniale sul possesso di attività finanziarie)".

A parere dell'istante in virtù della "sostanziale unicità dei due tributi", il regime di esenzione previsto per l'IVAFE nei confronti dei neo residenti comporterebbe la non applicazione dell'imposta di bollo, ogni qual volta quest'ultima imposta trovi applicazione per effetto del principio di alternatività con l'IVAFE.

In relazione ai contratti assicurativi stipulati da una persona fisica residente in Italia con compagnie di assicurazione non residenti, l'istante rappresenta che gli stessi originano redditi di capitale di fonte estera e ciò anche nell'ipotesi in cui redditi provenienti dalla polizza siano incassati per il tramite di intermediari italiani. Pertanto, l'istante ritiene che nell'ipotesi in cui il contratto sia sottoscritto da un neo residente - sia antecedentemente che successivamente al trasferimento della residenza in Italia - i redditi derivanti dai suddetti contratti sono assorbiti dall'imposta sostitutiva annuale di euro 100.000,00 e la detenzione delle polizze non sconta l'applicazione dell'IVAFE.

In particolare, l'istante ritiene che in relazione ai contratti di assicurazione sulla vita sottoscritti dai neo residenti - con una compagnia di assicurazione estera che abbia esercitato l'opzione prevista dall'articolo 26-ter, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché l'opzione per l'applicazione dell'imposta di bollo in modo virtuale ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del d.m. 24 maggio 2012 - non dovrebbero trovare applicazione:

- l'imposta sostitutiva del 26 per cento, posto che il reddito realizzato è un reddito di fonte estera rispetto a cui la pretesa impositiva si esaurisce con il pagamento dell'imposta sostitutiva di euro 100.000,00;
- l'imposta sulle riserve matematiche, rappresentando tale imposta una mera anticipazione dell'imposta sostitutiva;
- l'imposta di bollo dello 0,2 per cento, in quanto il presupposto di tale imposta è la detenzione di strumenti finanziari in Italia;

- l'Imposta sul Valore dei Contratti Assicurativi (IVCA).

Il regime dei neo residenti prevede, altresì, l'esonero dall'obbligo di monitoraggio fiscale riguardante le attività e gli investimenti detenuti all'estero di cui all'articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990.

In assenza di una specifica disposizione in merito agli obblighi di monitoraggio da parte degli intermediari italiani di cui all'articolo 1, del citato decreto legge n. 167 del 1990, l'istante ritiene che i suddetti obblighi debbano essere derogati nei confronti dei soggetti neo residenti. Tale deroga, sarebbe giustificata dal fatto che in relazione alle attività detenute all'estero dal neo residente, l'Agenzia delle Entrate non ha la necessità di accertare eventuali redditi destinati a confluire nel reddito complessivo del percettore.

A diverse conclusioni, l'istante giunge in relazione agli obblighi di comunicazione all'Anagrafe tributaria previsti dall'articolo 7, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, in quanto essendo tali comunicazioni finalizzate alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopi di riciclaggio non è possibile derogare a tali disposizioni nei confronti dei neo residenti.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 24-bis del Tuir stabilisce che «le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, possono optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva, di cui al comma 2 del presente articolo, dei redditi prodotti all'estero individuati secondo i criteri di cui all'articolo 165, comma 2, a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione».

Il comma 2 dell'articolo 165 del Tuir dispone che «i redditi si considerano

prodotti all'estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall'articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato».

Come chiarito nella circolare 26 ottobre 1999, n. 207/E, l'articolo 23 del Tuir fornisce l'elencazione dei redditi prodotti dai soggetti non residenti che vengono assoggettati a tassazione in Italia.

Con riferimento ai redditi di capitale e ai redditi diversi di natura finanziaria, tale disposizione stabilisce che si considerano prodotti nel territorio dello Stato e, quindi, sono imponibili:

1. i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti o da stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti;
2. i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da "beni" che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti.

Tuttavia, per espressa previsione normativa contenuta nel citato articolo 23, talune fattispecie di redditi di capitale e di redditi diversi di natura finanziaria sono state escluse da imposizione ancorché siano prodotti nel territorio dello Stato.

Con riferimento ai redditi di capitale, come precisato dal citato documento di prassi, in linea generale, il presupposto di imponibilità deriva innanzitutto dalla circostanza che il reddito sia "prodotto" nel territorio dello Stato, ossia che l'impiego di capitale da cui derivano i proventi sia effettuato in Italia ed è, altresì, necessario che l'effettiva corresponsione dei proventi stessi provenga dallo Stato, da un soggetto residente o da una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. In altre parole, ai fini dell'imponibilità del reddito di capitale, è necessario che la corresponsione si riferisca ad un reddito che rappresenti, per il soggetto residente che lo eroga, l'adempimento del proprio obbligo contrattuale assunto, consistente nella remunerazione delle somme e dei valori ricevuti per l'impiego del capitale. Pertanto, per stabilirne l'imponibilità non è sufficiente che detti proventi siano soltanto materialmente "pagati" dai suddetti soggetti residenti quando essi svolgono la

funzione di meri incaricati al pagamento.

Di contro, i redditi di capitale, corrisposti da Stati esteri o da soggetti non residenti a soggetti che usufruiscono del regime dei neo residenti di cui all'articolo 24-bis del Tuir, mantengono la loro natura di redditi di fonte estera. Detti redditi, pertanto, rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione dell'imposta sostitutiva non solo nel caso in cui tali redditi siano riscossi all'estero, ma anche nei casi in cui le attività finanziarie estere, da cui gli stessi derivano siano oggetto di:

- un contratto di custodia con intermediari italiani;
- un contratto di gestione, amministrazione e consulenza con intermediari italiani, pur essendo depositate presso un conto estero;
- un contratto di assicurazione sulla vita a contenuto finanziario stipulato con compagnie di assicurazioni estere operanti in Italia in regime di LPS, anche laddove la riscossione dei proventi sia affidata ad intermediari italiani.

In particolare, in relazione a quest'ultima tipologia contrattuale, si ricorda che l'articolo 1, comma 2-quinquies, del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209 prevede che le imprese di assicurazione estere operanti in regime di libera prestazione di servizi (in seguito, LPS) sono tenute al versamento dell'imposta sostitutiva dello 0,45 per cento sull'ammontare delle riserve matematiche dei rami vita relative ai contratti di assicurazione stipulate da soggetti residenti in Italia.

Tenuto conto che, come chiarito nella circolare 31 ottobre 2012, n. 41/E, l'obbligo del versamento della imposta sulle riserve matematiche è strettamente collegato alla possibilità di scomputo della somma corrisposta a tale titolo in sede di versamento delle ritenute operate in relazione alle imposte dovute sui rendimenti assicurativi delle polizze stipulati con contraenti residenti in Italia e che nei confronti dei neo residenti non si applica tale ritenuta, si ritiene che in relazione a tali contratti stipulati dalle imprese di assicurazione estere operanti in regime di LPS non è dovuta l'imposta sulle riserve matematiche di cui al citato comma 2-quinquies dell'articolo 1 del decreto legge n. 209 del 2002.

Alla medesima conclusione si deve pervenire con riferimento all'applicazione della imposta sostitutiva (cd. imposta sul valore dei contratti assicurativi) prevista dal successivo comma 2-sexies a carico dei soggetti attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti dai contratti di assicurazione esteri e che operano quali sostituti di imposta su incarico del contribuente o della compagnia estera, nel caso in cui la compagnia non si avvalga della facoltà di provvedere agli adempimenti di sostituzione tributaria.

Per quanto riguarda i redditi diversi di natura finanziaria, come chiarito nel citata circolare n. 207/E del 1999, si considerano prodotti nel territorio dello Stato quelli derivanti "da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti".

Pertanto, ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti di soggetti non residenti sono rilevanti le cessioni di partecipazioni in società residenti (ad eccezione di quelle espressamente escluse dalla norma), a prescindere dalla circostanza che i titoli o i diritti rappresentativi della partecipazione si trovino nel territorio dello Stato (cfr. paragrafo 2.3.6. della circolare n. 165/E del 24 giugno 1998).

Per i titoli rappresentativi di una partecipazione in società non residenti, considerato che il termine "beni" deve intendersi riferito anche ai titoli di natura azionaria ed obbligazionaria, ai fini di individuarne il regime impositivo, occorre verificare se gli stessi si trovino o meno nel territorio dello Stato. Pertanto, sono rilevanti, le cessioni di partecipazioni in società non residenti qualora i titoli o i diritti rappresentativi della partecipazione stessa si trovino nel territorio dello Stato.

Relativamente ai titoli non aventi natura partecipativa, la norma non richiede che l'emittente sia un soggetto residente nel territorio dello Stato e, pertanto, sono imponibili le plusvalenze derivanti dalla cessione o rimborso di tali titoli anche se emessi all'estero (ad eccezione delle fattispecie espressamente escluse dalla norma), sempreché la cessione o il rimborso riguardi titoli che si trovano nel territorio dello Stato.

In coerenza con tale inquadramento normativo, si ritiene che i redditi diversi realizzati dai soggetti neo residenti per effetto della cessione di attività finanziarie detenute nel territorio dello Stato siano imponibili in Italia.

Ne deriva, pertanto, che affinché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società estere, ovvero di titoli non aventi natura partecipativa, da parte di neo residenti rientrino nell'ambito oggettivo di applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 24-bis del Tuir è necessario che tali attività non siano detenute in un conto di deposito presso un intermediario italiano. La natura di reddito di fonte estera, invece, non viene meno a seguito di stipula di un contratto:

- di prestazione di servizi con un intermediario italiano avente ad oggetto la gestione individuale del portafoglio, in cui l'intermediario italiano riceve un mandato di gestione discrezionale delle attività finanziarie depositate all'estero;
- di amministrazione delle attività finanziarie (ivi inclusi i contratti di amministrazione senza intestazione da parte di società fiduciarie italiane), dove l'intermediario italiano amministra le attività depositate all'estero eseguendo gli ordini del cliente, senza alcun potere discrezionale; oppure
- di consulenza finanziaria, dove l'intermediario italiano offre un'attività di consulenza finanziaria e di monitoraggio degli investimenti, senza avere alcun potere di movimentare direttamente le attività.

Per quanto riguarda gli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, il comma 153 della legge di bilancio 2017 prevede espressamente che i soggetti che esercitano l'opzione di cui all'articolo 24-bis del Tuir, per i periodi d'imposta di validità dell'opzione ivi prevista, non sono tenuti agli obblighi di compilazione del Quadro RW del Modello Redditi.

Pertanto, non essendo prevista una deroga agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 1, del medesimo decreto legge, si ritiene che restano dovute le comunicazioni da parte degli intermediari in relazione a eventuali trasferimenti,

nonché le comunicazioni all'Archivio dei Rapporti Finanziari, ai sensi dell'articolo 7 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605.

Il medesimo comma 153, prevede, inoltre, che le attività detenute all'estero sono esenti dall'imposta sul valore degli immobili detenuti all'estero (IVIE) e dall'imposta sul valore delle attività detenute all'estero (IVAFE) previste dall'articolo 19, commi 13 e 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (IVIE e IVAFE).

Dal tenore letterale di tale disposizione, non essendo prevista alcuna disposizione esentativa relativamente all'imposta di bollo, si ritiene che tale imposta trovi applicazione nelle fattispecie descritte nell'istanza, nell'ipotesi in cui ricorrano i presupposti cui all'articolo 13, comma 2-ter della Tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Da ultimo, con riferimento alle imposte di successione e donazione, si osserva che l'articolo 1, comma 158, della Legge di bilancio 2017 ha previsto che «Per le successioni aperte e le donazioni effettuate nei periodi d'imposta di validità dell'opzione esercitata dal dante causa, ai sensi dell'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 152 del presente articolo, l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti nello Stato al momento della successione o della donazione».

Ciò, in deroga al comma 1 dell'articolo 2 del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (TUS), che stabilisce che l'imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all'estero se il donante o il de cuius è residente in Italia.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del TUS «L'imposta è dovuta in relazione a

tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all'estero».

Il successivo comma 2 dispone che «Se alla data dell'apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti».

Al comma 3 è stabilito, inoltre, che «Agli effetti del comma 2 si considerano in ogni caso esistenti nello Stato:

- a) (...);
- b) le azioni o quote di società nonché le quote di partecipazione in enti diversi dalle società, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale;
- c) le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di massa diversi dalle azioni, emessi dallo Stato o da società ed enti di cui alla lettera b);
- d) i titoli rappresentativi di merci esistenti nello Stato;
- e) i crediti, le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni di ogni specie, se il debitore, il trattario o l'emittente è residente nello Stato;
- f) i crediti garantiti su beni esistenti nello Stato fino a concorrenza del valore dei beni medesimi, indipendentemente dalla residenza del debitore».

Ai fini della territorialità dei diritti oggetto del quesito si ritiene, dunque, prevalente il criterio speciale di cui al citato comma 3 e, pertanto, si concorda con la soluzione prospettata dall'istante in ordine alla circostanza che non rilevi che le attività finanziarie siano oggetto di un contratto di deposito titoli e strumenti finanziari tra il soggetto di cui all'articolo 24-bis ed un intermediario finanziario residente in Italia, ovvero un intermediario estero che abbia una stabile organizzazione in Italia.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE CENTRALE

(firmato digitalmente)